





Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per l'acquisto

Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti

1 Acquisto di macchine o impianti nuovi



1 Esempio di una dichiarazione di conformità



2 Esempio di un manuale di istruzioni

Se si acquista una macchina da un fabbricante o importatore svizzero, provare la sua sicurezza è semplice. Infatti, il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto per legge a fornire assieme alla macchina anche una **dichiarazione di conformità**¹. Questa attesta che la macchina è conforme ai requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE². Egli deve fornire anche le **istruzioni per l'uso** nella lingua richiesta (figure 1 e 2).

Diversa è la situazione se la macchina viene importata direttamente o se si tratta di una costruzione propria; in questi casi la responsabilità in merito alla sicurezza e al manuale di istruzioni spetta al datore di lavoro (vedi figura 3).

¹ Conformemente all'Ordinanza sulla sicurezza delle macchine (OMacch) RS, 819.14 (disponibile all'indirizzo: www.admin.ch/ch/i/rs/819_14/index.html).
– Il «responsabile dell'immissione in commercio» può essere il venditore, il costruttore, l'importatore, il noleggiatore, ecc.

² Direttiva macchine 2006/42/CE (vedi <http://eur-lex.europa.eu>)

Acquisto di una macchina nuova o di una quasi-macchina nuova

da un responsabile dell'immissione in commercio svizzero



all'estero (importazione diretta)



costruzione propria



Requisiti per l'immissione in commercio/la messa in servizio sicura

Il responsabile dell'immissione in commercio deve fornire:

- una dichiarazione di conformità o di incorporazione* e
- le istruzioni per l'uso o l'assemblaggio

Il datore di lavoro deve:

- accertarsi che la macchina, prima della messa in servizio, non presenti **carenze evidenti**
- verificare se sono **presenti** la dichiarazione di conformità o di incorporazione e le istruzioni per l'uso o per l'assemblaggio.

Il datore di lavoro deve accertarsi che:

- **siano presenti** la dichiarazione di conformità o di incorporazione³ e
- **le istruzioni per l'uso o l'assemblaggio**
- non ci siano **carenze evidenti**

In mancanza dei primi due documenti, spetta al datore di lavoro provvedere alla prova della sicurezza e a fornire le istruzioni per l'uso.

Il datore di lavoro deve:

- **costruire** la macchina secondo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (allegato I della DM); inoltre deve disporre:
- della **valutazione dei rischi** e
- del **fascicolo tecnico** e
- delle **istruzioni per l'uso** nonché
- rilasciare la **dichiarazione di conformità**

* La «dichiarazione di incorporazione» viene rilasciata per le quasi-macchine che vengono incorporate in altre macchine.

3 Acquisto di una macchina, riepilogo generale

Se si acquista la macchina in Svizzera consigliamo di inserire la seguente clausola nel contratto d'acquisto:

Il fabbricante o il fornitore conferma che la macchina soddisfa i requisiti per la messa in circolazione in conformità all'art. 2 dell'Ordinanza sulla sicurezza delle macchine (OMacch). Egli si impegna a fornire in particolar modo la dichiarazione di conformità e le istruzioni per l'uso o, nel caso di una quasi-macchina, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio.

In caso di acquisto all'estero (importazione diretta) consigliamo di inserire la seguente clausola nel contratto d'acquisto:

Il fabbricante o il fornitore conferma che la macchina è conforme alle disposizioni della Direttiva macchine europea 2006/42/CE. Tale attestazione viene fornita con il rilascio della dichiarazione di conformità secondo l'articolo 5 della direttiva. Inoltre, si impegna a fornire le istruzioni per l'uso o, nel caso di una quasi-macchina, la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni per l'assemblaggio. Egli garantisce inoltre che il fascicolo tecnico sia conservato nella propria sede (vedi allegato VII della Direttiva) e che rimanga a disposizione delle autorità nazionali competenti per un periodo minimo di 10 anni.

2 Integrazione di una macchina/ un impianto con una nuova macchina

Se si decide di integrare un impianto o un macchinario già in dotazione con una macchina nuova, bisogna comprovare nuovamente che si tratta di un impianto o di un macchinario sicuro. È anche necessario aggiornare le istruzioni per l'uso.



4 Integrazione di una macchina con una nuova

⁴ SN EN ISO 12100, Sicurezza del macchinario – Concetti fondamentali, principi generali di progettazione (www.snv.ch)

⁵ Allegato I della Direttiva macchine 2006/42 (vedi <http://eur-lex.europa.eu>)

3 Macchine d'occasione (macchine usate)

Quando si acquista una macchina d'occasione, ogni datore di lavoro deve accertarsi che vengano forniti i seguenti documenti:

- la **dichiarazione di conformità o una «prova della sicurezza» di altro tipo**
- il **manuale d'uso attuale**

Le macchine d'occasione messe per la prima volta in commercio dopo il 1° gennaio 1997 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute contenuti nell'allegato I della Direttiva Macchine in vigore all'epoca. Al venditore bisogna chiedere la relativa dichiarazione di conformità. Se al posto della dichiarazione di conformità viene fornita una «prova della sicurezza» di altro tipo, bisogna accertarsi che questa riporti chiaramente che la macchina usata soddisfa i requisiti degli artt. 25–32 e dell'art. 34 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)⁶.

Le macchine d'occasione utilizzate per la prima volta prima del 1.1.1997, al momento della prima messa in circolazione devono essere conformi allo stato della tecnica e come minimo ai requisiti di cui agli artt. 25–32 e art. 34 cpv. 2 OPI. Al venditore bisogna chiedere una «prova della sicurezza».

Lo specchietto sotto riportato (5) illustra i requisiti più importanti.

Ulteriori informazioni

- **Attrezzature di lavoro:** la sicurezza parte dall'acquisto. Opuscolo informativo, 16 pagine, codice di ordinazione 66084.i
 - **Lista di controllo per le attrezzature di lavoro:** www.suva.ch/waswo-i/66084
 - **Direttiva CFSL «Attrezzature di lavoro».** 32 pagine, codice di ordinazione 6512.i
- Queste pubblicazioni sono disponibili all'indirizzo www.suva.ch/waswo-i.

Macchina d'occasione, stato attuale						
	Nessuna modifica		Modifica		Modifica sostanziale	
	fino al 1996	dal 1997	fino al 1996	dal 1997	fino al 1996	dal 1997
Requisiti						
Rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell'allegato I della Direttiva Macchine CE in vigore all'epoca		●		●		●
Rispetto dei requisiti di sicurezza secondo l'OPI ⁶ (artt. 25–32 e 34 cpv. 2)	●		●		●	
Manuale d'uso	●	●	●	●	●	●
Dichiarazione di conformità		●*				
Prova della sicurezza	●	●**	●	●	●	●

* Non è obbligatoria, ma consigliata (vedi nota 12).

** Se il datore di lavoro possiede la dichiarazione di conformità, si presuppone che la macchina sia sicura.

5 Requisiti di sicurezza per le macchine d'occasione

⁶ Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI), RS 832.30 (vedi www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html)

Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti

La sicurezza parte dall'acquisto

Acquistando macchine sicure, potete contribuire a proteggere la vita e la salute dei vostri dipendenti; nel contempo, evitate costosi adattamenti che spesso si rivelano necessari sulle macchine che presentano delle lacune a livello di sicurezza.

Per legge il datore di lavoro deve provvedere affinché nella sua azienda siano utilizzate solo macchine sicure. La conformità alle norme di sicurezza deve essere sempre comprovata. Se si verifica un infortunio e viene disposta un'indagine penale, potendo dimostrare che i macchinari in dotazione sono conformi alle norme di sicurezza si è meglio tutelati giuridicamente.

Cosa significa «conforme alle norme di sicurezza»?

Una macchina conforme alle norme di sicurezza soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela salute indicati nell'allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questi requisiti si applicano alle macchine messe in circolazione dal 1997 e sono vincolanti anche in Svizzera.

In questo pieghevole sono riportati in forma succinta gli aspetti più importanti di cui tener conto quando si acquista una macchina nuova o usata. Per maggiori dettagli è consigliabile consultare la pubblicazione «Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall'acquisto» (codice 66084.i).

Suva

Tutela della salute
Casella postale, 6002 Lucerna

Informazioni:

Tel. 041 419 51 11

Ordinazioni:

www.suva.ch/waswo-i

Fax 041 419 59 17

Tel. 041 419 58 51

Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per gli acquirenti

Autore:

Hans-Jörg Luginbühl, Divisione sicurezza sul lavoro

Riproduzione autorizzata, salvo a fini commerciali, con indicazione della fonte.

1° edizione – maggio 2008 – 18 000

Rielaborazione – febbraio 2011

2° edizione – marzo 2011 – da 3000 a 4000 copie.

Codice:

66084/1.i

Il modello Suva

I quattro pilastri della Suva

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio d'amministrazione. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.